

 PROVINCIA DI ALESSANDRIA	COMUNE DI .../ UNIONE DEI COMUNI DI ... (Provincia di Alessandria)
--	---

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

tra

la Provincia di Alessandria (di seguito denominata Provincia), rappresentata da.....,
 domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Alessandria, Piazza Libertà,
 Alessandria

e

il Comune di(di seguito denominato Comune)/l’Unione dei Comuni
 di (di seguito denominata Unione), rappresentato dal _____, domiciliato
 per la carica presso la sede del Comune/dell’Unione, _____

VISTI

- L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- L’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 l’assistenza tecnico amministrativa agli enti locali costituisce funzione fondamentale dell’ente Provincia, mentre il successivo comma 88 specifica che la Provincia può altresì, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione

- appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (pubblicato in G.U.R.I. – Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016), che ha revisionato integralmente il corpo normativo relativo ai contratti pubblici, introducendo, fra l'altro, regole stringenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
 - dal combinato disposto dei commi 1, 2 – primo periodo – e 4 dell'art. 37, D.Lgs. 50/2016, si evince che i Comuni non capoluogo di provincia, *“fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, possono procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, non acquisibili mediante gli strumenti elettronici di acquisto o di negoziazione messi a disposizione da parte di Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento, esclusivamente avvalendosi di una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- con deliberazione n.... del... il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di convenzione-tipo per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per i Comuni del territorio provinciale;
- con deliberazione n. del il Consiglio del Comune/Unione di ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Provincia delle funzioni di stazione appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento da parte della Provincia di Alessandria delle funzioni di stazione appaltante per conto del Comune/Unione di _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 88, della legge n. 56 del 07.04.2014 e dell'articolo 37, comma 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
2. Il Comune/Unione, con la stipula della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 individua la Provincia quale Ente operante in veste di Centrale di Committenza con delega di funzioni, secondo quanto previsto dal citato articolo 37, comma 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
3. La Provincia assume e svolge le predette funzioni per conto e nell'interesse del Comune/Unione, attraverso la struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, in conformità alle pattuizioni che seguono.

Art. 2**Attività svolte dalla Provincia.**

1. La Provincia, nella funzione di Stazione appaltante, curerà per conto del Comune/Unione, su richiesta del medesimo, la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolgerà le seguenti attività e servizi:

a) collaborare con il Comune/Unione alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

b) concordare con il Comune/Unione la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) concordare con il Comune/Unione il criterio di aggiudicazione;

d) collaborare col Comune/Unione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni e ponderazioni;

e) acquisire, tramite il sistema SIMOG, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.), da trasferire successivamente in capo al Comune/Unione, a seguito dell'espletamento della procedura;

f) redigere e sottoscrivere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

g) nominare il seggio di gara o la commissione di aggiudicazione;

h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verbalizzazione delle sedute di gara, le comunicazioni e notificazioni ai concorrenti, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e l'adozione degli atti consequenziali all'esito della verifica;

i) anticipare per conto del Comune/Unione le spese procedurali;

- l) provvedere all'aggiudicazione della gara;
- m) verificare, secondo le modalità stabilite dalla normativa, la congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse; d'intesa fra le parti, detto adempimento potrà essere demandato al RUP del Comune/Unione;
- n) collaborare con il Comune/Unione ai fini della stipulazione del contratto;
- o) curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- p) supportare il RUP del Comune/Unione per la raccolta delle informazioni tecniche e amministrative e la trasmissione delle informazioni obbligatorie, stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio dei contratti pubblici (213, comma 9, D.Lgs. 50/2016).

2. L'attività di cui al comma 1 verrà svolta dal personale della Provincia presso i propri uffici, utilizzando i locali, gli strumenti e le attrezzature informatiche in dotazione. Eccezionalmente, a richiesta, l'attività potrà svolgersi presso uffici comunali da definire in base alle esigenze che di volta in volta dovessero presentarsi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e di concerto con le indicazioni fornite dal Comune/Unione, in persona del legale rappresentante o del RUP.

3. La Provincia si impegna ad attivare la procedura di gara di norma entro 30 giorni dalla ricezione della determinazione a contrattare da parte del Comune/Unione, corredata della documentazione progettuale. Il termine si intenderà decorrente dalla ricezione della documentazione completa e resterà sospeso nel caso in cui gli uffici provinciali dovessero richiedere al RUP, o al progettista, chiarimenti, integrazioni o modifiche della documentazione ricevuta, in quanto ritenuta incompleta, irregolare o non conforme alla vigente normativa. Tempistiche diverse potranno essere concordate col Comune/Unione in relazione a specifiche esigenze e/o procedure, e compatibilmente con le priorità derivanti dalle altre attività in corso di svolgimento.

4. La Provincia non darà corso alla procedura qualora, a proprio insindacabile giudizio, sussistano profili di illegittimità tali da inficiare la validità della procedura stessa.
5. La Provincia si riserva altresì di non assumere la gestione della procedura, qualora questa presenti caratteristiche o specificità tali da richiedere il possesso di competenze specialistiche non reperibili all'interno del proprio organico.
6. Completata la procedura di gara, la Provincia ne comunicherà l'esito al Comune/Unione, che potrà eventualmente segnalare la perdita di interesse alla definizione del contratto o il venir meno della relativa disponibilità finanziaria, richiedendo motivatamente alla Provincia di interrompere in via di autotutela l'iter procedimentale. In mancanza, la Provincia procederà al compimento degli atti consequenziali quali l'approvazione dei verbali di gara e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 3

Attività che restano nella competenza del Comune/Unione

1. Restano di competenza del Comune/Unione:
 - a) la nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/2016.
 - b) le attività di individuazione dei fabbisogni e delle opere da realizzare o prestazioni da acquisire;
 - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto o il complemento;
 - d) l'acquisizione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) relativo all'intervento da appaltare, se richiesto;
 - e) l'individuazione dei parametri di valutazione e l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - e) l'adozione della determinazione a contrattare;

f) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016; qualora si debba procedere ad indagine esplorativa mediante avviso pubblico, il relativo espletamento sarà curato dalla Provincia, con rimborso dei costi a carico del Comune/Unione; in tal caso i criteri selettivi degli aspiranti saranno definiti in accordo con il Comune/Unione;

g) l'individuazione, d'intesa con la Provincia, delle testate giornalistiche per le pubblicazioni di legge e delle eventuali forme di pubblicità facoltativa, con rimborso dei costi a carico del Comune/Unione;

h) la stipulazione del contratto d'appalto;

i) l'affidamento della direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione;

l) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione ed ai pagamenti;

m) il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori e la verifica di conformità di forniture e servizi;

n) tutti gli adempimenti connessi derivanti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione;

o) la comunicazione e trasmissione delle informazioni obbligatorie, stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio dei contratti pubblici (213, comma 9, D.Lgs. 50/2016);

2. Nella fase di preparazione della gara il Comune/Unione definisce in accordo con la Provincia, nell'osservanza della normativa vigente, la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune/Unione stesso/a.

3. Il Comune/Unione si impegna a fornire tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Provincia, così come definiti all'art. 2.

4. Salvo diverso accordo fra gli Enti, le attività relative alla gestione di eventuali ricorsi e del conseguente contenzioso, connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento, rimangono affidate alla competenza dell'Ente che ha adottato gli atti impugnati, al quale fanno altresì carico i relativi oneri.

Art. 4

Costituzione e composizione del seggio di gara

1. Il seggio di gara è costituito con atto del Dirigente della Provincia preposto alla struttura deputata alla gestione delle gare previo accordo con il R.U.P. del Comune/Unione, applicando i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia.

2. Nel caso in cui il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è istituita con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 77 e 78 D.Lgs. 50/2016, attingendo, nei casi ivi previsti, all'istituendo Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, gestito dall'ANAC.

3. Gli oneri per le spese ed i compensi da corrispondersi ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici restano a carico del Comune/Unione. Nel caso in cui la nomina di componenti esterni non sia obbligatoria, spetta al Comune/Unione valutare se il ricorso a membri esterni sia comunque opportuno e sostenibile dal punto di vista economico.

4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, la commissione giudicatrice può annoverare componenti interni, possono essere designati a farne parte sia dipendenti provinciali che dipendenti comunali, dotati di adeguata e specifica professionalità,

appositamente indicati dalle Amministrazioni di appartenenza, nell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e delle linee guida ANAC.

5. La presidenza delle commissioni giudicatrici, quando non riservata dalla legge a componenti esterni, può essere assunta indifferentemente da dirigenti della Provincia o del Comune/Unione, dotati di adeguata professionalità.

Art. 5

Rapporti fra il RUP e il responsabile del procedimento di gara

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, in forza della delega conferita, sono demandate alla struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare le funzioni di RUP per lo svolgimento delle procedure di gara conferite alla medesima. Pertanto la struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare, attraverso il Responsabile, espleta le attività e le competenze proprie del RUP relativamente alla fase della gara.

2. Il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare comunica al RUP comunale l'andamento della procedura e lo consulta senza particolari formalità in relazione ad eventuali problematiche emerse in fase di affidamento.

Art. 6

Corrispettivo delle prestazioni

1. Il compenso riconosciuto dal Comune/Unione alla Provincia, con riferimento al valore della procedura da espletare e alle prestazioni richieste è così costituito:

1. rimborso delle spese vive anticipate dalla Provincia per il pagamento di:
 - o spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi di gara e delle relative risultanze (se prevista), ovvero spese di pubblicità facoltativa concordate col Comune/Unione;

- spese correlate alla costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici;
 - spese per la corresponsione del contributo ANAC, laddove previsto;
2. corresponsione alla Provincia delle risorse occorrenti per l'implementazione del fondo incentivi per funzioni tecniche, a favore del personale addetto alle procedure di cui alla presente convenzione, previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, determinato nella misura che segue:
- 0,50 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture per importi fino ad € 500.000,00;
 - 0,30 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;
 - 0,20 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00;
 - 0,10% sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00, fino a concorrenza di un importo complessivo massimo di € 20.000,00.
2. Sono altresì a carico del Comune/Unione eventuali ulteriori spese che siano state preventivamente concordate dagli Enti o si siano comunque rese necessarie per il regolare svolgimento delle procedure, ancorché non espressamente contemplate dalla presente convenzione.
3. Il Comune/Unione provvederà ad inserire le somme occorrenti a fronteggiare le spese nei quadri economici degli interventi, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Ai fini del rimborso, la Provincia fornirà al Comune/Unione dettagliato rendiconto delle spese sostenute, corredato delle opportune pezze giustificative.

Art. 7

Trasmissione documentazione di gara e pagamento corrispettivo

1. La Provincia redige e trasmette al Comune/Unione, in formato elettronico, il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, con specificazione degli eventuali costi anticipati dalla Provincia e soggetti a rimborso.
2. Il rendiconto di cui al punto 1 del presente articolo è corredato di copia autentica in formato elettronico dei verbali di gara relativi alla procedura esperita e di tutta la documentazione, relativa alla stessa procedura, occorrente al Comune/Unione per formalizzare la stipulazione del contratto e procedere ai successivi adempimenti.
3. Il Comune/Unione si impegna a liquidare a favore della Provincia il corrispettivo calcolato ai sensi del precedente articolo 6, "Corrispettivo delle prestazioni", entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e documentazione di cui sopra, secondo le modalità specificatamente indicate dalla Provincia.

Art. 8

Ulteriori attività di committenza ausiliarie

1. La Provincia, nella funzione di centrale di committenza, potrà curare, su richiesta del Comune/Unione, oltre che la gestione delle procedure di gara in veste di stazione appaltante, come sopra descritto, le seguenti attività di committenza ausiliarie:
 - a) predisposizione dei documenti di gara;
 - b) consulenza sullo svolgimento delle procedure di appalto;
 - c) revisione degli atti predisposti dal Comune/Unione;

- d) formulazione di pareri sulla disciplina applicabile alla tipologia di contratto pubblico di interesse;
 - e) consulenza sull'utilizzo degli strumenti di acquisizione e di negoziazione.
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera a), il Comune/Unione riconoscerà alla Provincia il compenso per l'implementazione del fondo incentivi per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, nella misura indicata all'art. 6, ridotta del 50%. Si applicano, per quanto compatibili, le pattuizioni riferite allo svolgimento dell'attività di stazione appaltante, fermo restando che, in questo caso, la procedura viene gestita dal Comune/Unione in proprio, con piena ed esclusiva assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi.
3. Per le attività di cui alle lettere b), c), d) ed e), la Provincia non richiederà al Comune/Unione l'erogazione di alcun compenso.
4. Sono escluse dall'oggetto della presente convenzione le consulenze di tipo legale, riferite a situazioni di contenzioso o precontenzioso in materia contrattuale.

Art. 9

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il Comune/Unione esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla Provincia, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
2. Con la sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante del Comune/Unione nomina il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare,

responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate in gestione alla Provincia medesima.

Art. 10

Sottoscrizione ed efficacia della convenzione

1. La stipulazione del presente Atto avrà luogo mediante sottoscrizione con firma digitale o elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Gli obblighi assunti dalle parti contraenti decorrono dalla data della sottoscrizione congiunta dell'atto, ovvero, in caso di sottoscrizione disgiunta, dalla data dell'ultima sottoscrizione.
3. L'adesione del Comune/Unione alla Convenzione non pregiudica la possibilità dello stesso di avvalersi di modalità alternative per l'affidamento degli appalti di propria competenza.

Art. 11

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà durata fino al, e potrà essere rinnovata previo assenso espresso da parte degli Enti aderenti.
2. La Provincia garantisce in ogni caso l'ultimazione delle procedure in corso alla data di scadenza, nonché la gestione di eventuali contenziosi insorti anche successivamente alla scadenza, in relazione agli atti dalla stessa adottati.

Art. 12**Recesso dalla Convenzione**

1. La Provincia e il Comune/Unione aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, ferma restando l'ultimazione delle procedure in corso, ed il conseguente pagamento degli oneri in capo al Comune/Unione verso la Provincia.

Art. 13**Norme finali**

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

Alessandria, - Comune/Unione di....., data della sottoscrizione digitale

- per la Provincia di Alessandria:

.....

- per il Comune/Unione di:

.....